



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL RAGIONIERE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1 lettera a), dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione Europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del fondo sanitario regionale;
- VISTO il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana applica, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;
- VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 20 del Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011 per il quale le Regioni – *per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria: a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...*;
- VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
- VISTO l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 riguardante disposizioni in materia di variazioni di bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7,8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
- VISTO il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 modificato dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 per il quale “ al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-patrimoniale, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s. m. ed i., il Ragioniere Generale è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere su differenti capitoli gli stanziamenti , compresi quelli prefissati con legge o di spese obbligatorie per adeguarli al piano dei conti integrato, ferma restando l'entrata e la spesa complessivamente autorizzata rispettivamente per Titoli e Tipologie e Missioni e Programmi;
- VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16/02/2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n.50 del 13.02.2018 è stato conferito all'Avv. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioniere Generale della Regione;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021”;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” ed in particolare, l'articolo 38, comma 1, che dispone che il gettito dell'addizionale Irpef ed il 90 per cento del gettito dell'Irap rappresentano dotazione propria delle regioni al fine della determinazione delle quote del Fondo sanitario nazionale da assegnare alle medesime;
- VISTO l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive stimati per ciascuna regione; il Ministero del Tesoro è autorizzato a concedere alle regioni anticipazioni mensili; Alla copertura dell'eventuale differenza tra

l'ammontare dei gettiti previsti in sede di riparto del fondo Sanitario Nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria;

VISTO l'articolo 77 quater del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale; al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dai suddetti accrediti in funzione delle disposizioni dell'articolo 39 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'Addizionale Regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno quale risulta dall'Intesa espressa in sede di Conferenza Stato-Regione;

CONSIDERATO che le somme relative al gettito dell'Addizionale Regionale all'IRPEF e dell'IRAP così come stimate dal competente Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale sono accertate rispettivamente nei capitoli 1609 "Addizionale Regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" e 1608 " Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP Sanità" del Bilancio della Regione Siciliana – Assessorato Economia Rubrica 3 - Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito – Capo 9 – Finanze;

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio finanziario si registrano versamenti per "Rimesse dirette dei contribuenti" sia dell'Addizionale regionale IRPEF sia dell'Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP);

VISTA la nota prot. n. 54342 del 3/7/2019 con la quale il Servizio 5 "Economico Finanziario" del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute rappresenta le perplessità sollevate in sede di verifica degli adempimenti previsti dagli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23/3/2005 al Tavolo Tecnico per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 in merito ai maggiori accertamenti dei capitoli 1608 e 1609 rispetto agli importi definiti nell'Intesa n. 184/CSR del 26/10/2017 e riguardanti il maggiore gettito dell'Addizionale all'IRPEF incassato rispetto alle stime previste in sede di Riparto del FSN, gli "oneri di gestione" e le c. d. "Rimesse dirette" direttamente introitate dai contribuenti;

RITENUTO, al fine di dare separata evidenza in bilancio, delle somme relative al gettito dell'Addizionale Regionale all'IRPEF e dell'IRAP da destinare al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale stimate dal competente Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, di istituire nella Rubrica 3 - Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito – Capo 9 – Finanze, i capitoli **7717** " Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP) – Sanità: eccedenza gettito rispetto al gettito stimato nell'Intesa CSR di riparto del Fondo Sanitario Nazionale" (Codice Finanziario: E.1.01.02.01.001) e "**7718** " Addizionale Regionale all'IRPEF – Sanità: eccedenza gettito rispetto al gettito stimato nell'Intesa CSR di riparto del Fondo Sanitario Nazionale" (Codice Finanziario: E.1.01.02.04.001) destinati ad accogliere gli accrediti delle somme relative all'IRAP e all'Addizionale Regionale all'IRPEF in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno quale risulta dall'Intesa espressa in sede di Conferenza Stato-Regione;

RITENUTO, altresì, di istituire nella Rubrica 3 - Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito – Capo 9 – Finanze, il capitolo **7720** " Addizionale Regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche non sanità – Rimesse dirette " (Codice Finanziario: E.1.01.01.17.001 – Addizionale Regionale all'IRPEF – non Sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione) ed il capitolo **7722** " Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP) non sanità - Rimesse dirette e regolarizzazioni contabili per oneri di gestione "(Codice Finanziario: E.1.01.01.20.001 – IRAP non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione);

RITENUTO, per quanto in premessa specificato di apportare al bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019, le necessarie variazioni

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2019, al Bilancio della Regione le seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 102 – Tributi destinati al finanziamento della Sanità.

CATEGORIA 1 – Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP – Sanità.

(Nuova Istituzione)

Capitolo 7717 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - sanità: eccedenza gettito rispetto al gettito stimato nell'Intesa CSR di riparto del Fondo Sanitario Nazionale.

C.F. E.1.01.02.01.001

.....

TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TIPOLOGIA 102 – Tributi destinati al finanziamento della Sanità.
CATEGORIA 4 – Addizionale IRPEF – Sanità.

(Nuova Istituzione)

Capitolo 7718 Addizionale Regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sanità:
eccedenza gettito rispetto al gettito stimato nell'Intesa CSR di riparto
del Fondo Sanitario Nazionale.
C.F. E.1.01.02.04.001

TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TIPOLOGIA 101 – Imposte Tasse e Proventi assimilati.
CATEGORIA 17 – Addizionale Regionale IRPEF non sanità.

(Nuova Istituzione)

Capitolo 7720 Addizionale Regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
non sanità: rimesse dirette.
C.F. E.1.01.01.17.001

TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TIPOLOGIA 101 – Imposte Tasse e Proventi assimilati.
CATEGORIA 20 – Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP – Non sanità.

(Nuova Istituzione)

Capitolo 7722 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non sanità:
rimesse dirette e regolarizzazioni contabili per oneri di gestione.
C.F. E.1.01.01.20.001

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Palermo, 27 Settembre 2019

IL RAGIONIERE GENERALE
Bologna F.to

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
Gloria Giglio F.to

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Maria Fiorella Milazzo F.to